

RIFIUTI-Sistema Elettronico tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)**D.M. 25 maggio 2012, n. 141***(tratto da S'ISTEMA AMBIENTE E SICUREZZA" - GRUPPO 24 ORE — Avv. Pierpaolo Masciocchi)***Premessa:**

Il 7 settembre 2012 è entrato in vigore introducendo importanti modifiche al DM 52/2011 che ha istituito il sistema di controllo telematico della tracciabilità dei rifiuti – mai partito a regime e **sospeso prima dell'estate dallo stesso Ministero attraverso il cd. Decreto Crescita n. 83 del 22 giugno.**

Principali novità introdotte:

- Il decreto 141/2012 prevede che sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.
- Ipotesi di iscrizione al SISTRI effettuata a nome del soggetto gestore. (Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono delegare, in attesa della voltura dell'autorizzazione, l'iscrizione e le procedure SISTRI a soggetti terzi con i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI)
- L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi, in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda "Sistri-Area Movimentazione", adempiono agli obblighi previsti mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda "Sistri Area Registro Cronologico" entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. La riga della Scheda "Sistri Area Registro Cronologico" corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto. Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.
- E' previsto che i soggetti interessati, possono richiedere dei dispositivi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro dei limiti massimi per imprese ed enti, e cioè massimo 2 dispositivi fino a 20 addetti per unità locale, massimo 4 dispositivi da 21 a 50 addetti per unità locale, massimo 6 dispositivi da 51 a 250 addetti per unità locale, massimo 8 dispositivi da 251 a 500 addetti per unità locale, e massimo 10 dispositivi oltre 500 addetti per unità locale. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in Euro 100,00.
- **Per quanto riguarda il contributo annuale per l'iscrizione al sistema telematico, si precisa che per il 2012 deve essere effettuato entro il 30 novembre 2012**

Precisazioni:

Anche se il Dm n.141 è successivo all'emanazione del Decreto Crescita, le sue previsioni non alterano la gerarchia delle fonti e nulla tolgono a efficacia e supremazia del DI 83/2012.

Le principali novità introdotte, rimangono, pertanto, sospese poiché giungono dopo la sospensione fino al 30 giugno 2013 di "ogni adempimento informatico" del Sistri, disposta dall'articolo 52 del Decreto Crescita.

Precisazioni:

Per saperne di più potete contattare i nostri tecnici